

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/723 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2020

che stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati dei piloti rilasciati da paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Con l'adozione del regolamento (UE) 2018/1139, in particolare dell'articolo 68, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda il riconoscimento di certificati e altri documenti che attestano la conformità alle norme dell'aviazione civile e sono rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo, e che garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dal regolamento (UE) 2018/1139.
- (2) L'obiettivo principale del presente regolamento è allineare il quadro giuridico vigente al regolamento (UE) 2018/1139 ed è quindi opportuno trasferire in un atto delegato il contenuto dell'articolo 8, dell'allegato III e delle disposizioni correlate del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione ⁽²⁾ che riguardano il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi. Inoltre tali disposizioni dovrebbero ora includere anche norme sul riconoscimento dei certificati relativi a palloni e alianti rilasciati da paesi terzi.
- (3) Nel regolamento (UE) n. 1178/2011 sono elencate le condizioni per il riconoscimento di licenze dei paesi terzi. A determinate condizioni una licenza di pilota rilasciata da un paese terzo può attualmente essere riconosciuta dagli Stati membri oppure il titolare di una tale licenza può ottenere un credito all'atto della presentazione della domanda di licenza in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011. Tale credito è attualmente determinato sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione di addestramento autorizzata.
- (4) Le norme applicabili alle organizzazioni di addestramento che forniscono corsi di addestramento per alcune licenze e abilitazioni di pilota non commerciale sono state semplificate ed è stata introdotta l'organizzazione di addestramento dichiarata (DTO) a norma del regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione ⁽³⁾. Le norme relative al riconoscimento di licenze dei paesi terzi dovrebbero essere quindi aggiornate al fine di consentire alle DTO di attribuire un credito ai titolari di licenze di paesi terzi che richiedono una licenza rilasciata nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione.
- (5) È pertanto opportuno sopprimere l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1178/2011 e l'allegato III del medesimo regolamento, che attualmente stabiliscono requisiti per il riconoscimento delle licenze di paesi terzi,

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione, del 31 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto concerne le organizzazioni di addestramento dichiarate (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 13).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme dettagliate concernenti le condizioni di riconoscimento delle licenze di pilota e delle abilitazioni, dei privilegi o dei certificati associati, nonché dei relativi certificati medici rilasciati a norma del diritto di paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011, al regolamento (UE) 2018/395 della Commissione ⁽⁴⁾ e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione ⁽⁵⁾.
2. Inoltre ai fini del presente regolamento per «voli del costruttore» si intendono i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione ⁽⁶⁾.

Articolo 3

Riconoscimento delle licenze di paesi terzi

Fatti salvi gli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e un paese terzo a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, gli Stati membri possono:

- a) riconoscere, in conformità alla sezione 2 del presente regolamento, le licenze di pilota, le abilitazioni, i privilegi o i certificati associati, nonché i relativi certificati medici rilasciati a norma del diritto di paesi terzi;
- b) rilasciare, in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1178/2011, all'articolo 3 *bis* del regolamento (UE) 2018/395 o all'articolo 3 *bis* del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, a seconda dei casi, licenze equivalenti ai richiedenti che sono già titolari di licenze, abilitazioni, privilegi o certificati equivalenti rilasciati in conformità all'annesso 1 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata il 7 dicembre 1944 a Chicago (la «convenzione di Chicago») da un paese terzo, a condizione che tali richiedenti soddisfino le condizioni di cui alla sezione 3 e tenuto conto di eventuali crediti attribuiti sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione di addestramento autorizzata o di un'organizzazione di addestramento dichiarata;
- c) riconoscere ai titolari di una licenza di pilota di linea («ATPL») rilasciata da o per conto di un paese terzo in conformità all'annesso 1 della convenzione di Chicago la totalità dei crediti relativi all'obbligo di frequentare un corso di addestramento prima di sostenere gli esami di conoscenza teorica e il test di abilitazione, a condizione che tali titolari abbiano maturato i requisiti di esperienza richiesti per il rilascio di una ATPL nella corrispondente categoria di aeromobili, come stabilito nell'allegato I, sottoparte F, del regolamento (UE) n. 1178/2011, e a condizione che la licenza del paese terzo contenga l'indicazione dell'abilitazione per tipo valida per l'aeromobile da utilizzare per il test di abilitazione ai fini della ATPL.
- d) rilasciare abilitazioni per tipo di velivolo o elicottero a titolari di licenze rilasciate in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 nel rispetto dei requisiti stabiliti da un paese terzo per il rilascio di tali abilitazioni; dette abilitazioni sono limitate agli aeromobili immatricolati in quel paese terzo, ma la limitazione può essere revocata se il pilota soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

SEZIONE 2

CONVALIDA DELLE LICENZE

Articolo 4

Disposizioni generali per la convalida delle licenze

1. Un'autorità competente di uno Stato membro può convalidare una licenza di pilota rilasciata da un paese terzo in conformità ai requisiti dell'annesso 1 della convenzione di Chicago.
2. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro è la seguente:
 - a) per i piloti che risiedono nel territorio dell'Unione, un'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il luogo nel quale il pilota è residente o stabilito.
 - b) per i piloti che non risiedono nel territorio dell'Unione, un'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'operatore per il quale effettuano o intendono effettuare attività di volo o in cui è immatricolato il aeromobile con cui effettuano o intendono effettuare attività di volo.
3. La convalida di una licenza di pilota riporta un periodo di validità, di durata non superiore a un anno, e i privilegi ad essa collegati possono essere esercitati solo entro il periodo di validità della licenza.

L'autorità competente che ha convalidato la licenza può prorogarne la validità una sola volta e solo per un massimo di un anno, se durante il periodo di validità il pilota ha presentato richiesta di licenza in conformità all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o se sta frequentando un corso di addestramento ai fini del rilascio di tale licenza. In quest'ultimo caso la proroga copre il periodo di tempo necessario al rilascio della licenza conformemente all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

4. I titolari di una licenza convalidata da uno Stato membro esercitano i propri privilegi in conformità ai requisiti di cui all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

Articolo 5

Licenze di pilota per il trasporto aereo commerciale e altre attività commerciali

Per la convalida delle licenze di pilota per il trasporto aereo commerciale e altre attività commerciali, i titolari devono soddisfare i seguenti requisiti, a seconda dei casi, in funzione dei privilegi che intende ottenere:

- a) soddisfare, sotto forma di test di abilitazione, i requisiti per il ripristino dell'abilitazione per tipo o per classe di cui all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, pertinenti in rapporto ai privilegi della licenza posseduta;
- b) dimostrare di conoscere le parti pertinenti dei requisiti operativi e l'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011;
- c) dimostrare la competenza linguistica in conformità all'allegato I (parte FCL), punto FCL.055, del regolamento (UE) n. 1178/2011;
- d) essere titolare di un certificato medico di classe 1 valido, rilasciato in conformità all'allegato IV (Parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011;
- e) nel caso dei velivoli, oltre ai requisiti di cui alle lettere da a) a d), soddisfare i requisiti in materia di esperienza stabiliti nella tabella 1 dell'allegato del presente regolamento;
- f) nel caso degli elicotteri, oltre ai requisiti di cui alle lettere da a) a d), soddisfare i requisiti in materia di esperienza stabiliti nella tabella 2 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 6

Licenze di pilota per attività non commerciali con un'abilitazione al volo strumentale

Per la convalida delle licenze di pilota privato con un'abilitazione al volo strumentale o delle licenze di pilota commerciale (CPL) e delle licenze di pilota di linea (ATPL) con abilitazione al volo strumentale, laddove il pilota intenda esercitare soltanto i privilegi di pilota privato, i titolari devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:

- a) superare il test per l'abilitazione al volo strumentale e per le abilitazioni per tipo o per classe pertinenti in rapporto ai privilegi della licenza posseduta, in conformità all'allegato I (parte FCL), appendici 7 e 9, del regolamento (UE) n. 1178/2011;

- b) dimostrare conoscenze in materia di regolamentazione aeronautica, codici meteorologici aeronautici, pianificazione e prestazioni del volo (IR) e prestazioni umane;
- c) dimostrare la competenza linguistica in conformità all'allegato I (parte FCL), punto FCL.055, del regolamento (UE) n. 1178/2011;
- d) essere titolare almeno di un certificato medico di classe 2 valido, rilasciato conformemente all'annesso 1 della convenzione di Chicago;
- e) avere un'esperienza minima di almeno 100 ore di tempo di volo strumentale come pilota in comando (PIC) nella corrispondente categoria di aeromobili.

Articolo 7

Licenze di pilota per attività non commerciali senza un'abilitazione al volo strumentale

Per la convalida delle licenze di pilota privato o delle licenze CPL e ATPL senza un'abilitazione al volo strumentale, laddove il pilota intenda esercitare soltanto i privilegi di pilota privato, i titolari devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:

- a) dimostrare conoscenze in materia di regolamentazione aeronautica e prestazioni umane;
- b) superare il test di abilitazione per la licenza di pilota privato (PPL) come definito nell'allegato I (parte FCL), punto FCL.235, del regolamento (UE) n. 1178/2011;
- c) soddisfare i corrispondenti requisiti dell'allegato I (parte FCL), sottoparte H, del regolamento (UE) n. 1178/2011 per il rilascio di un'abilitazione per tipo o per classe, pertinenti in rapporto ai privilegi della licenza posseduta;
- d) essere titolare almeno di un certificato medico di classe 2, rilasciato conformemente all'annesso 1 della convenzione di Chicago;
- e) dimostrare la competenza linguistica in conformità all'allegato I (parte FCL), punto FCL.055, del regolamento (UE) n. 1178/2011;
- f) avere un'esperienza minima di almeno 100 ore come pilota nella corrispondente categoria di aeromobili.

Articolo 8

Convalida delle licenze di pilota per compiti specifici di durata limitata

1. In deroga alle disposizioni degli articoli che precedono, nel caso di voli del costruttore, un'autorità competente di uno Stato membro può riconoscere una licenza rilasciata da un paese terzo conformemente all'annesso 1 della convenzione di Chicago per un massimo di 12 mesi per compiti specifici di durata limitata, come voli di istruzione per la prima messa in servizio, voli dimostrativi, di trasporto o di prova, a condizione che il richiedente soddisfi i seguenti requisiti:

- a) sia in possesso di una licenza e di un certificato medico appropriati e delle abilitazioni o qualifiche associate rilasciate in conformità all'annesso 1 della convenzione di Chicago;
- b) sia direttamente o indirettamente dipendente di un costruttore di aeromobili o di un'autorità aeronautica.

In questo caso l'autorità competente limita i privilegi del titolare alle attività di istruzione di volo e alle prove per il rilascio iniziale delle abilitazioni per tipo, alla supervisione delle attività iniziali del volo di linea da parte dei piloti dell'operatore, ai voli di consegna o di trasporto, ai voli di linea iniziali, alle dimostrazioni di volo o ai voli di prova, come opportuno rispetto ai compiti previsti dal presente paragrafo.

2. In deroga alle disposizioni degli articoli da 4 a 7, nel caso di voli di competizione o di voli dimostrativi di durata limitata, un'autorità competente di uno Stato membro può convalidare una licenza rilasciata da un paese terzo che consente al titolare di esercitare i privilegi di una PPL, quali specificati nell'allegato I (parte FCL), del regolamento (UE) n. 1178/2011, di una licenza di pilota di pallone (BPL), quali specificati nell'allegato III (parte BFCL), del regolamento (UE) 2018/395, di una licenza di pilota di aliante (SPL), quali specificati nell'allegato III (parte SFCL), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- a) prima dell'evento, l'organizzatore dei voli di competizione o dimostrativi fornisca all'autorità competente prove adeguate su come intenda garantire che il pilota avrà acquisito familiarità con le pertinenti informazioni in materia di sicurezza e gestirà qualsiasi rischio connesso con i voli;
- b) il richiedente sia in possesso di una licenza e di un certificato medico appropriati e delle abilitazioni o qualifiche associate rilasciate in conformità all'annesso 1 della convenzione di Chicago.

3. In deroga alle disposizioni degli articoli da 4 a 7, un'autorità competente di uno Stato membro può convalidare una licenza equivalente a una di quelle di cui al paragrafo 2 e rilasciata da un paese terzo in conformità ai requisiti dell'annesso 1 della convenzione di Chicago per un massimo di 28 giorni per anno civile per compiti specifici di carattere non commerciale, a condizione che il richiedente soddisfi tutti i seguenti requisiti:

- a) sia in possesso di una licenza e di un certificato medico appropriati e delle abilitazioni o qualifiche associate rilasciate in conformità all'annesso 1 della convenzione di Chicago;
- b) abbia completato almeno un volo di acclimatazione con un istruttore qualificato prima di eseguire i compiti specifici di durata limitata.

SEZIONE 3

CONVERSIONE DELLE LICENZE

Articolo 9

Condizioni per la conversione delle licenze

1. L'autorità competente di uno Stato membro può convertire una licenza relativa alla corrispondente categoria di aeromobili in una PPL in conformità all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 contenente un'abilitazione per classe e per tipo a equipaggio singolo, in una BPL in conformità all'allegato III (Parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 o in una SPL in conformità all'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, laddove la licenza originaria sia stata rilasciata in conformità ai requisiti dell'annesso 1 della convenzione di Chicago da un paese terzo e la licenza sia alternativamente:

- a) una licenza equivalente alle licenze di cui al paragrafo 1;
- b) una CPL o una ATPL.

2. Il titolare della licenza da convertire deve soddisfare i seguenti requisiti minimi per la corrispondente categoria di aeromobili:

- a) superare un esame scritto in materia di regolamentazione aeronautica e prestazioni umane;
- b) superare il test di abilitazione PPL, BPL o SPL, a seconda dei casi, in conformità all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, all'allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 o all'allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976;
- c) soddisfare i requisiti per il rilascio della corrispondente abilitazione per classe o per tipo, conformemente alla sottoparte H;
- d) essere titolare di un certificato medico come prescritto dall'allegato IV (Parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011 e rilasciato in conformità al medesimo allegato;
- e) dimostrare la competenza linguistica in conformità all'allegato I (parte FCL), punto FCL.055, del regolamento (UE) n. 1178/2011;
- f) aver completato almeno 100 ore di volo come pilota.

SEZIONE 4

RICONOSCIMENTO DELLE ABILITAZIONI PER CLASSE E PER TIPO

Articolo 10

Condizioni per il riconoscimento delle abilitazioni per classe e per tipo

Un'abilitazione per classe o per tipo valida, contenuta in una licenza rilasciata da un paese terzo, può essere inserita in una licenza rilasciata in conformità all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, a condizione che il richiedente:

- a) soddisfi i requisiti in materia di esperienza e i prerequisiti per il rilascio della corrispondente abilitazione per classe o per tipo in conformità alla parte FCL;
- b) superi il pertinente test di abilitazione per il rilascio dell'abilitazione per tipo o per classe in conformità alla parte FCL;

- c) stia effettuando attività di volo;
- d) abbia non meno di:
 - i) per quanto riguarda le abilitazioni per classe di velivolo, 100 ore di esperienza di volo come pilota in quella classe;
 - ii) per quanto riguarda le abilitazioni per tipo di velivolo, 500 ore di esperienza di volo come pilota in quel tipo;
 - iii) per quanto riguarda gli elicotteri monomotore con una massa massima al decollo certificata fino a 3 175 kg, 100 ore di esperienza di volo come pilota in quel tipo;
 - iv) per quanto riguarda tutti gli altri elicotteri, 350 ore di esperienza di volo come pilota in quel tipo.

Articolo 11

Modifiche del regolamento (UE) n. 1178/2011

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

- a) l'articolo 8 è soppresso;
- b) l'allegato III è soppresso.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Condizioni per il riconoscimento delle licenze rilasciate da o per conto di paesi terzi

Tabella 1

Requisiti in materia di esperienza richiesti per i velivoli

Licenza posseduta	Esperienza di volo in ore totali	Privilegi	
(1)	(2)	(3)	
ATPL(A)	> 1 500 ore come PIC su velivoli a equipaggio plurimo	Trasporto aereo commerciale su velivoli a equipaggio plurimo come PIC	(a)
ATPL(A) o CPL(A)/IR (*)	> 1 500 ore come PIC o copilota su velivoli a equipaggio plurimo conformemente ai requisiti operativi	Trasporto aereo commerciale su velivoli a equipaggio plurimo come copilota	(b)
MPL	> 1 500 ore come copilota su velivoli a equipaggio plurimo conformemente ai requisiti operativi	Trasporto aereo commerciale su velivoli a equipaggio plurimo come copilota	(ba)
CPL(A)/IR	> 1 000 ore come PIC nel trasporto aereo commerciale dall'ottenimento di un'abilitazione IR	Trasporto aereo commerciale su velivoli a equipaggio singolo come PIC	(c)
CPL(A)/IR	> 1 000 ore come PIC o copilota su velivoli a equipaggio singolo conformemente ai requisiti operativi	Trasporto aereo commerciale su velivoli a equipaggio singolo come copilota conformemente ai requisiti operativi	(d)
ATPL(A), CPL(A)/IR, CPL(A)	> 700 ore su velivoli, incluse 200 ore nel ruolo di attività per il quale si intende ottenere il riconoscimento, e 50 ore in quel ruolo negli ultimi 12 mesi	Esercizio dei privilegi su velivoli in operazioni diverse dal trasporto aereo commerciale	(e)
CPL(A)	> 1 500 come PIC nel trasporto aereo commerciale, incluse 500 ore in operazioni con idrovolante	Trasporto aereo commerciale su velivoli a equipaggio singolo come PIC	(f)

(*) I titolari della licenza CPL(A)/IR su velivoli a equipaggio plurimo devono aver dimostrato di possedere un livello di conoscenza ICAO ATPL(A) prima del riconoscimento.

Tabella 2

Requisiti in materia di esperienza richiesti per gli elicotteri

Licenza posseduta	Esperienza di volo in ore totali	Privilegi	
(1)	(2)	(3)	
ATPL(H) con abilitazione IR valida	> 1 000 ore come PIC su elicotteri a equipaggio plurimo	Trasporto aereo commerciale su elicotteri a equipaggio plurimo come PIC in operazioni VFR e IFR	(a)
ATPL(H) senza privilegi IR	> 1 000 ore come PIC su elicotteri a equipaggio plurimo	Trasporto aereo commerciale su elicotteri a equipaggio plurimo come PIC in operazioni VFR	(b)
ATPL(H) con abilitazione IR valida	> 1 000 ore come pilota su elicotteri a equipaggio plurimo	Trasporto aereo commerciale su elicotteri a equipaggio plurimo come copilota in operazioni VFR e IFR	(c)

Licenza posseduta	Esperienza di volo in ore totali	Privilegi	
(1)	(2)	(3)	
ATPL(H) senza privilegi IR	> 1 000 ore come pilota su elicotteri a equipaggio plurimo	Trasporto aereo commerciale su elicotteri a equipaggio plurimo come copilota in operazioni VFR	(d)
CPL(H)/IR (*)	> 1 000 ore come pilota su elicotteri a equipaggio plurimo	Trasporto aereo commerciale su elicotteri a equipaggio plurimo come copilota	(e)
CPL(H)/IR	> 1 000 ore come PIC nel trasporto aereo commerciale dall'ottenimento di un'abilitazione IR	Trasporto aereo commerciale su elicotteri a equipaggio singolo come PIC	(f)
ATPL(H) con o senza privilegi IR, CPL(H)/IR, CPL(H)	> 700 ore su elicotteri diversi da quelli certificati secondo CS-27/29 o specifiche di certificazione equivalenti, incluse 200 ore nel ruolo di attività per il quale si intende ottenere il riconoscimento, e 50 ore in quel ruolo negli ultimi 12 mesi	Esercizio dei privilegi su elicotteri in operazioni diverse dal trasporto aereo commerciale	(g)

(*) titolari della licenza CPL(H)/IR su elicotteri a equipaggio plurimo devono aver dimostrato di possedere un livello di conoscenza ICAO ATPL(H) prima del riconoscimento.